

prescrizione, imperniata invece sull'assunto della possibilità di individuare come pagamento ciascun movimento di conto e dunque sulla correlata allegazione di fatto della mera proposizione della domanda, non può essere accolta

La distinzione fra la imprescrittibilità dell'azione di nullità e la prescrittibilità decennale dell'azione di ripetizione non ha utilità ai fini del decidere, posto che la questione è proprio se l'azione di ripetizione sia prescritta o meno.

Segue pronuncia in dispositivo, che include il riconoscimento degli interessi ex art. 2033 c.c. dalla data della domanda.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in relazione al quantum della vittoria, fermo che il notevole divario quantitativo fra domanda iniziale ed esito della causa non ha determinato, di per sé, aggravio della lite. Piuttosto la ripetitività degli atti di difesa attorei (persino la comparsa conclusionale di replica ribadisce e ripete difese rispetto a questioni chiaramente abbandonate in conclusione dalla convenuta) va valutata in sede di liquidazione del dovuto

La liquidazione avviene a tariffa vigente (Cass. SSUU 17406/12) in relazione all'esito della lite, assunti i valori medi di scaglione (fino ad euro 100.000,00) aumentati del 30% circa in ragione della complessità della materia (aumento medio) e delle caratteristiche della difesa (materia complessa ma difesa ripetitiva).

Spetta a parte attrice dunque la rifusione delle spese di CTU, come liquidate in giudizio, le spese di CTP documentate (nota pro forma dr. Quarantotto quietanza dimessa con la memoria conclusionale di replica), e tuttavia, essendo le spettanze del CTP esposte senza quantificazione ragionata in misura assai prossima a quella del compenso al CTU, non si ritiene siano nella loro totalità necessitate dal giudizio, e si riconoscono solo per la parte indicata in dispositivo. Non si tratta, invero di prestazioni stragiudiziali, come ritiene parte convenuta nella comparsa conclusionale di replica (non si ha tracce alcuna di simili prestazioni del dr. Quarantotto ante causam) ma di prestazioni di difesa tecnico-contabile in giudizio

Spetta infine la distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c., in presenza di debita dichiarazione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 94.674,05 oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo;
- 2) Pone a carico della convenuta le spese di CTU come liquidate in causa, le spese di CTP dell'attrice, per euro 4.000,00 inclusi accessori, e le spese legali di parte attrice, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, 808,00 per spese, oltre IVA e CPA;

6



3) distrae le spese di cui sopra a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.,
San Donà di Piave, 16/10/12

Minuta depositata
in cancelleria il 17/10/12

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gabriele Pinel

Il Giudice
Dr. Lina Tosi
Lina Tosi

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA S. DONA' DI PIAVE
30 OTT. 2012
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE C1
Anna Bassetto

L
